

**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Autorizzazioni Ambientali

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Autorizzazioni Ambientali
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00597 del 17/10/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 089

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 089/DIR/2024/00620

OGGETTO: [ID VIP 8972] – Parco agrovoltaiico “Salice Sanchirico” di potenza elettrica complessiva pari a 40,68 MW da realizzare nel Comune di Salice Salentino (LE).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: Trina Solar Papiro S.r.l.



Il giorno 17/10/2024, in Bari,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;



- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanato in attuazione dell'art 12 del



- D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di



- aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
- siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- debba essere contemperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 48371 del 30.03.2023, acquisita in data 13.04.2023 al prot. n. 6127 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 6931 del 27.04.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 7785 del 15.05.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Lecce, ha espresso valutazione tecnica negativa;
- nota prot. n. 7778 del 15.05.2023, con la quale il Comune di Salice Salentino ha rimandato al Certificato di Destinazione Urbanistica riversato in atti per il parere di competenza;
- nota prot. n. 13097 del 23.08.2023, con la quale la Sezione Risorse Idriche ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni ivi indicate;
- nota prot. n. 12356 del 09.08.2023, con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha espresso le osservazioni ivi riportate;



RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 8972, **subordinatamente** alla verifica da parte dell'Autorità competente del rispetto delle Linee Guida in materia di Agrivoltaico, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrovoltaico "Salice Sanchirico" di potenza elettrica complessiva pari a 40,68 MW da realizzare nel Comune di Salice Salentino (LE), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Trina Solar Papiro" S.r.l., **subordinatamente** alla verifica da parte dell'Autorità competente del rispetto delle Linee Guida in materia di Agrivoltaico, tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati



dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione istruttoria ID_VIP 8972.pdf - e0ee66808cccdffc5be42b3aae0c17c72b76f0a7edeae85a919bd5233310d506


Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti
PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

ANAGRAFICA	
ID VIP:	8972
Intervento:	Progetto di un impianto agrovoltaico denominato "Salice Sanchirico", della potenza di 40,68 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Salice Salentino (LE)
Proponente:	Trina Solar Papiro S.r.l.
Tipologia:	V.I.A.: <i>D.Lgs. 152/2006 - Allegato II comma 2</i> <i>Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC</i>
Comune:	Salice Salentino (LE)
	

1. Descrizione dell'intervento

Il progetto è relativo alla realizzazione di un impianto agri-voltaico, denominato "Salice Sanchirico", della potenza di 40,68 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Salice Salentino in provincia di Lecce.

L'area oggetto d'intervento è collocata a circa 2,5 Km in direzione sud-ovest del centro abitato del comune di Salice Salentino. L'area asservita al progetto dell'impianto fotovoltaico, presenta un'estensione complessiva di circa 66,83 ettari (area catastale) ed è suddivisa in tre sotto campi, distanti tra di loro circa 0,7 Km. L'area di pertinenza del progetto (contrattualizzata) pari a 50,1 ettari, è facilmente raggiungibile grazie alla presenza della strada provinciale SP 255 che collega il centro abitato di Salice Salentino (LE) alla rete viaria principale.



Figura 1 – Localizzazione impianto su ortofoto

L'impianto sarà connesso alla rete mediante la realizzazione di un cavidotto interrato di Media Tensione che percorrerà circa 16 km, quasi interamente su strade pubbliche asfaltate, fino a giungere nei pressi della futura Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 380/150 kV, attraversando i comuni di Salice Salentino (LE), Guagnano (LE), Campi Salentina (LE), San Donaci (LE) e di Cellino Sammarco (BR). La Soluzione Tecnica Minima Generale (*Codice Pratica: 202101258*) prevede che l'impianto venga collegato in antenna a 36 kV sulla futura Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 380/150 kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 380 kV "Brindisi Sud – Galatina".

L'intervento in progetto, ricade nel territorio del comune di Salice Salentino (LE) in aree tipizzate come zona E, cioè "aree del territorio comunale destinate al mantenimento ed allo sviluppo delle attività produttive agricole e di quelle ad esse connesse o indotte". Più precisamente le aree destinate alla realizzazione dell'impianto sono classificate come "ZONA E1 – AGRICOLA PRODUTTIVA NORMALE"; le zone E1 sono destinate prevalentemente all'esercizio dell'attività agricola o di quelle con essa connesse.

Catastalmente i terreni ricadono nel comune di Salice Salentino e sono così identificati:

- CAMPO 1: foglio 28, particelle 73, 119, 120, 121, 122, 123, 139, 225, 226, 250, 251, 275, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 385, 387, foglio 29 particelle 324, 325, 326, 327, 328,
- CAMPO 2: foglio 38 particelle 97,122,123,
- CAMPO 3: foglio 39 particelle 20, 24, 25, 71, 72, 73, 74, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 151




Figura 2 – Individuazione campo su mappa catastale

2. Verifiche ai sensi dell'art. 20 comma 8 del Decreto Legislativo n.199 del 8 novembre 2021

Dai dati analizzati si può affermare che l'area dell'impianto:

- **non** è interessata da impianti della stessa fonte (lett. a).
- **non** ricade in un sito oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (lett. b);
- **non** interessa cave o miniere o miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento (lett.c);
- **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (lett. c bis) società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, (lett. c bis 1);
- **non** ricade entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (lett. c ter 1). Si osserva che il CAMPO 2 ricade completamente entro 500 metri da una cava dismessa sita nel comune di Salice Salentino;




Figura 3 – <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/AttivitaEstrattive/index.html>

- **non** risulta interna ad impianti industriali e stabilimenti né racchiusa entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (lett. c ter 2); non è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (lett. c ter 3);
- **non** ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela (500 metri per gli impianti fotovoltaici, lett. c quater).




Figura 3 – <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/PPTRApprovato/index.html>

3. Verifiche ai sensi del Regolamento Regionale n.24 del 30 dicembre 2010

L'area dell'impianto non rientra tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010 ma occorre osservare che parte dell'area dell'impianto (campo 1 e 2) confina con una zona a pericolosità idraulica media del vigente PAI. Il layout dei pannelli del campo 3 tiene conto della presenza di un corso d'acqua episodico, tramite una fascia di rispetto di 75m per ogni lato.




Figura 4 – <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>




Figura 5 – Corso d'acqua episodico http://webgis.distrettoappenninomeridionale.it/geomorfologica/map_default.phtml

4. Verifiche ai sensi del Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10/09/2010**, si evidenzia l'**assenza** dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

- a) **non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) **non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili;
- d) **non** è previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) l'impianto **non** risulta integrato nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale per quanto attiene la sua realizzazione ed esercizio.
- f) il progetto **non** contempla la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) risulta **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future.

È presente e documentato (DM 10/09/2010 punto 16 lettera c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili. Il proponente ipotizza una gestione agricola dell'impianto dove, tra due tracker contigui, verrà impiantato n. 1 filare (cfr. T141QE2_Agri_08) di piante di olivo/ vigna con intervallata la presenza di cotico erboso permanente di trifoglio sotterraneo. Come evidenziato nella figura che segue, nello spazio esistente tra le file di tracker si avrà la disponibilità di una fascia di terreno utilizzabile di 4,222 ml che sarà disponibile per l'impianto dell'oliveto super intensivo irriguo e/o del vigneto:




Figura 6 – Sezione dell'impianto con l'indicazione della disposizione delle colture agrarie

Dalla consultazione della cartografia messa a disposizione dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari (<http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ConsultazioneMappaVini/>) risulta che il sito su cui sorgerà l'impianto e le relative opere di connessione in esame rientrano nell'area di produzione dei vini IGT Puglia e

Salento. Il DM al punto 16.4. sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (*produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali*) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'**impianto non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Con riferimento alla **tutela della biodiversità**, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, al fine di incrementare e sostenere il valore ecologico dell'area, nello sfruttamento agricolo delle superfici all'interno dell'impianto fotovoltaico, il proponente afferma: *"sono previsti degli accorgimenti per la mitigazione dell'impatto sulla fauna, quale, ad esempio, la previsione di uno spazio sotto la recinzione per permettere il passaggio della piccola fauna o ancora la realizzazione di aree con colture a perdere lungo le parti esterne all'impianto per contribuire a conservare e migliorare la biodiversità dell'area."*

Le misure di mitigazione previste in progetto sono descritte nell'elaborato "T141QE2 PROGETTO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE AGRICOLA" e possono essere così riassunte:

- A. Realizzazione di impianto arboreo super intensivo di olivo e di prato permanente stabile;
- B. Realizzazione di prato permanente stabile;
- C. Realizzazione di vigneto di uva da vino;
- D. Siepe perimetrale esterna;
- E. Fascia boschiva.




Figura 7 – Carta riepilogativa degli interventi previsti.

5. Verifiche ai sensi delle "Linee guida in materia di impianti agri-voltaici" pubblicate il 27 giugno 2022 dal MITE

Il proponente ha predisposto tra gli elaborati una relazione denominata *PROGETTO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE AGRICOLA* (cfr. T141QE2_Agri_02) redatta al fine di valorizzare l'area agricola dove è prevista la realizzazione dell'impianto fotovoltaico da cui si apprende che:

"L'uso del suolo dell'area è ascrivibile principalmente alla coltivazione di cereali autunno vernini (grano), foraggere, e leguminose (favino, cece, ecc..). Le coltivazioni erbacee riscontrate sono legate alle usuali rotazioni colturali previste secondo i canoni di gestione agricola ordinaria e dell'agricoltura biologica (Reg. CE 834/07 e s.m.i.). Diffusa nell'area è la presenza di vigneti di uva da vino allevati a spalliera e di oliveti in forma di singoli filari o di allevamenti intensivi (sesti d'impianto 5x5 / 6x7)."

*"Si propone la coltivazione nell'area d'impianto di colture ad alto reddito quali: **oliveto e vigneto da vino a titolo sperimentale**. Inoltre, per le aree che saranno investite a colture agrarie, sulla superficie agricola utilizzabile sottesa dai tracker all'interno dell'impianto viene proposta la coltivazione di un **prato stabile permanente** a protezione del suolo. Al fine di ricreare le condizioni di naturalità dell'area, sarà realizzata una vera e propria fascia ecologica (bosco) a ridosso dell'impianto agrovoltaico in adiacenza della SP 255."*

Segue immagine esplicativa degli interventi previsti in progetto:




Figura 8 – Cfr. T141QE2_Agri_12

Si riporta di seguito la valutazione del rispetto dei requisiti progettuali in uniformità con le citate linee guida.

- Soggetto beneficiario

La società proponente non si configura né come imprenditore agricolo, né come associazione temporanea di imprese che includano almeno un imprenditore agricolo.

Requisito A: l'impianto rientra nella definizione di "agrivoltaico"

A.1) Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione

$$S_{agricola} > 0,7 \cdot S_{tot}$$

Superficie occupata dall'impianto (*recintata*): 50,1 ettari

Superficie agricola: 40,97 ettari (*superficie coltivabile che non tiene conto di siepe e bosco*);

$$S_{agricola} / S_{tot} = 0,81$$

Parametro A.1): Requisito rispettato.

A.2) LAOR massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella totale dell'impianto

$$LAOR (S_{pv} / S_{tot}) \leq 40\%$$

Superficie totale: 50,1 ettari;

Superficie totale pannelli: 18,68 ettari

$$S_{pv} / S_{tot} = 0,37$$

Parametro A.2): Requisito rispettato.

- Requisito B: il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli

B.1) Continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento.

Il proponente afferma che: *l'impianto agrivoltaico oggetto del presente lavoro consente un deciso miglioramento delle attività agropastorali ed una continuità delle stesse attività produttive nel tempo. Infatti, si passa da superfici agricole coltivate prevalentemente a cereali autunno vernini dove si ha un RN (Reddito Netto) ad Ha che non supera (dato medio ottimale) i 200/300 € ad una redditività che, a parità di superficie, viene quantomeno raddoppiata con la messa a coltura dell'oliveto superintensivo e del vigneto sperimentale.*

B.2) La producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.

$$FV_{agricola} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$$

Il proponente afferma che la produzione elettrica specifica dell'impianto agrivoltaico è pari a 1,477 GWh/ha/anno, corrispondente al 98% di quella di un impianto fotovoltaico standard idealmente realizzabile sulla stessa area, avente una producibilità di 1,514 GWh/ha/anno."

Parametro B.1) e B.2): esplicitati dal proponente ma non verificabili.

- Requisito C: l'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra
Dagli elaborati grafici si evince l'adozione di soluzioni che consentano la lavorazione agricola dei terreni.

Parametro C: requisito verificabile.

- Requisito D: i sistemi di monitoraggio
D.1) Il risparmio idrico

Il proponente afferma che: *è previsto un piano di monitoraggio delle attività agricole, dello stato idrico e degli effetti sull'ecotono venutosi a creare (cfr. PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE ED INNOVAZIONE AGRICOLA).*

D.2) La continuità dell'attività agricola, ovvero: l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

Non si trova riscontro in merito a questo requisito.

Parametro D: requisito non verificabile.

- Requisito E: i sistemi di monitoraggio
E.1) il recupero della fertilità del suolo;
E.2) il microclima;
E.3) la resilienza ai cambiamenti climatici.

Il proponente afferma che: *"come previsto dall'Articolo 31 comma 5 del Decreto legge n° 77 del 31 maggio 2021, specifiche azioni saranno finalizzate a **monitorare l'impatto dell'impianto agrivoltaico sulla produttività delle colture insistenti su di esso**. Per quanto riguarda le colture foraggere sarà necessario monitorare la produttività sia in termini di biomassa confrontando i valori ottenuti nell'area di insistenza dei moduli fotovoltaici con quelli di aree della superficie di pertinenza dell'impianto coltivate a prato stabile non coperte dai pannelli. Inoltre, nelle stesse aree verrà valutato l'impatto dell'impianto sulle comunità vegetative attraverso rilievi periodici della copertura erbacea anche attraverso l'uso di indici di vegetazione da telerilevamento (o remote sensing), come l'NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). Per quanto riguarda l'oliveto e il vigneto si monitorerà la produttività annua per ettaro confrontandola con quella media di colture tradizionali.*

A tal fine sono previsti dal progetto i seguenti dispositivi:

1. STAZIONE METEO;
2. SENSORE PER IL RILIEVO DELL'UMIDITA' E TEMPERATURA DEL SUOLO;

Parametro E: requisito non verificabile.

- Rispetto del Principio DNSH
Non sono riportate dichiarazioni o elaborati in merito al rispetto del principio DNSH, secondo quanto stabilito nella circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)"

Principio non verificabile.

6. Conclusioni

L'impianto agrovoltaico in progetto, occupa una superficie complessiva di 66,83 ettari di cui circa 50,1 recintati, nel Comune di Salice Salentino (LE). Per quel che riguarda la zonizzazione urbanistica, i campi ricadono in zona "ZONA E1 – AGRICOLA PRODUTTIVA NORMALE". Il progetto unisce alla produzione di energia elettrica da fonte solare, un piano colturale che prevede la realizzazione di un oliveto super intensivo

per la produzione di olive da olio, un prato permanente stabile, un vigneto di uva da vino e una fascia boschiva.

Di seguito sono riportati i risultati della verifica effettuata:

- l'area dell'impianto ricade in **area idonea** ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c quater del Decreto Legislativo n.199 del 8 novembre 2021. Si osserva inoltre che solo relativamente al CAMPO 2, l'impianto ricade in area idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c ter 1, poiché sito entro 500 metri da una cava dismessa sita nel comune di Salice Salentino;
- l'intera area dell'impianto **non rientra** tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010 ma occorre osservare che parte dell'area dell'impianto (campo 1 e 2) confina con una zona a pericolosità idraulica media del vigente PAI;
- dalla consultazione della cartografia messa a disposizione dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari (<http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ConsultazioneMappaVini/>) risulta che il sito su cui sorgerà l'impianto e le relative opere di connessione in esame rientrano nell'area di produzione dei *vini IGT Puglia e Salento*, ma non si può affermare che l'insediamento e l'esercizio dell'**impianto non compromettano** o non interferiscano negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;
- considerando che il progetto viene definito dal proponente agrovoltaiico, sarebbe auspicabile la redazione di uno specifico documento di recepimento di tutti i parametri previsti dalle "Linee Guida in materia di impianti agri-voltaici" pubblicate in data 27 giugno 2022 dal MITE (<https://www.mite.gov.it/notizie/impianti-agri-voltaici-pubblicate-le-linee-guida>).

7. Riferimenti

La posizione rispetto alle aree non idonee all'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010 è stata verificata sul sito: <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>